

# **La più recente giurisprudenza in materia di notifiche transfrontaliere**

**Chiara Besso Marcheis**

# **L'intervento:**

- 1. Ordine pubblico processuale e notificazione**
- 2. La notificazione per via elettronica**
- 3. Patologia:**
  - notificazione tra organi**
  - notificazione postale**

# **1. L'ordine pubblico processuale**

**principi inviolabili a garanzia del  
diritto di agire e di resistere in  
giudizio**

## **Cass. n. 22183/2024**

**In tema di riconoscimento di sentenze straniere, il giudice deve verificare se siano stati soddisfatti i principi fondamentali dell'ordinamento, anche relativi al procedimento formativo della decisione, con la precisazione che non è ravvisabile una violazione del diritto di difesa in ogni inosservanza di una disposizione della legge processuale straniera a tutela della partecipazione della parte al giudizio, ma soltanto quando essa, per la sua rilevante incidenza, abbia determinato una lesione del diritto di difesa rispetto all'intero processo, ponendosi in contrasto con l'ordine pubblico processuale riferibile ai principi inviolabili a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio**

# **Cass. 31244/2025**

**-vicenda**

**-oltre violazione ordine pubblico in senso sostanziale, violazione ordine pubblico in senso sostanziale: irritualità notificazione atto introduttivo avvenuta tramite e-mail**

## **2. La notificazione degli atti per via elettronica**

**Convenzione dell'Aja 1965**

**Regolamento europeo n. 1784/2020**

## **Art. 5 regolamento 1784/2020**

La trasmissione di atti da notificare o comunicare, domande, attestati, ricevute, certificati e qualsiasi altra comunicazione operata in base ai moduli di cui all'allegato I tra organi mittenti e riceventi, tra tali organi e le autorità centrali, o tra le autorità centrali dei vari Stati membri, avviene attraverso un sistema informatico decentrato sicuro e affidabile. Tale sistema informatico decentrato si basa su una soluzione interoperabile quale e-CODEX.

# **Regolamento di esecuzione 423/2022:**

**stabilisce i requisiti tecnici per l'attuazione del sistema informatico decentrato [SoD] così come previsto dall'art. 25 reg. 1784**

**Italia collegata da 1° luglio 2025**

# **Art. 19 reg. 1784 Notificazione o comunicazione per via elettronica**

**1. È possibile notificare o comunicare atti giudiziari direttamente a una persona che dispone di un recapito noto per la notificazione o comunicazione in un altro Stato membro mediante i mezzi elettronici per la notificazione o comunicazione disponibili a norma del diritto dello Stato membro del foro per la notificazione o comunicazione degli atti a livello nazionale,**

a condizione che:

- a) gli atti siano inviati e ricevuti usando servizi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 [REM] e il destinatario abbia previamente espresso il proprio consenso esplicito all'uso di mezzi elettronici per la notificazione o comunicazione degli atti nel corso di procedimenti giudiziari;

b) o il destinatario abbia previamente espresso, all'organo giurisdizionale o all'autorità investito dei procedimenti o alla parte responsabile della notificazione o comunicazione degli atti in tali procedimenti, il proprio consenso esplicito all'uso di e-mail inviate a un indirizzo di posta elettronica specifico ai fini della notificazione o comunicazione degli atti nel corso di detti procedimenti, e il destinatario confermi di aver ricevuto l'atto mediante una dichiarazione di ricezione in cui figuri la data di ricezione.

[disposizione si applica da 1° luglio 2022]

## **Punto nodale:**

**consenso esplicito all'uso di mezzi elettronici per la notificazione o comunicazione degli atti nel corso di procedimenti giudiziari**

Soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo pec risultante da pubblici registri o ha eletto domicilio digitale (art. 149-bis cpc)

Durante il processo

Clausola contrattuale

b) o il destinatario abbia previamente espresso, all'organo giurisdizionale o all'autorità investito dei procedimenti o alla parte responsabile della notificazione o comunicazione degli atti in tali procedimenti, il proprio consenso esplicito all'uso di e-mail inviate a un indirizzo di posta elettronica specifico ai fini della notificazione o comunicazione degli atti nel corso di detti procedimenti, e il destinatario confermi di aver ricevuto l'atto mediante una dichiarazione di ricezione in cui figuri la data di ricezione.

[disposizione si applica da 1° luglio 2022]

**Art. 19-bis reg. 1784** [inserito dall'art. 24 del regolamento 2844/2023]

**Notificazione o comunicazione per via elettronica  
mediante il punto di accesso elettronico europeo**

[disposizione si applica da 1° febbraio 2028]

1. È possibile notificare o comunicare atti giudiziari direttamente a una persona che dispone di un recapito noto per la notificazione o comunicazione in un altro Stato membro mediante il punto di accesso elettronico europeo istituito a norma dell'art. 4, par. 1, del reg. 2023/2844 a condizione che il destinatario abbia previamente espresso il proprio consenso esplicito all'uso di tale mezzo elettronico per la notificazione o comunicazione degli atti nel corso dei procedimenti giudiziari interessati.

**art. 4, par. 1, reg. 2023/2844**

**Sul portale europeo della giustizia elettronica è istituito un punto di accesso elettronico europeo.**

# 3. La «patologia»



# Cass. sez. un. 14916/2016

L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.

Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege" eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.

# Cass. sez. un. 14916/2016

L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.

Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege" eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.

# Cass. sez. un. 14594/2016

In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.

**3.1. la notificazione degli atti  
attraverso organi (l'organo  
mittente di uno stato e  
l'organo ricevente dell'altro  
stato) [tra autorità centrali  
convenzione Aja]**

**La cooperazione non funziona:**

**organo ricevente non notifica l'atto o comunque non trasmette il certificato che attesta l'avvenuta notificazione**

- **Cass., n. 15772/2024  
(convenzione Aja, Principato  
Monaco)**

- L' «attestazione svolge la medesima funzione della relazione di notificazione prevista dall'art. 148 c.p.c., facendo piena prova, fino a querela di falso, del perfezionamento del procedimento notificatorio, sicché la sua mancanza determina non già la nullità, ma l'inesistenza della notifica, non sanabile ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., per effetto del raggiungimento dello scopo dell'atto»

- **Cass., n. 26189/2024  
(regolamento europeo n.  
1393/2007)**

- Un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 291 c.p.c., alla luce dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della relativa giurisprudenza della Corte europea, esclude che possa farsi ricadere sulla parte, che abbia tempestivamente avviato il procedimento di notificazione, in un altro Stato dell'Unione europea seguendo il regolamento n. 1393/2007, dell'atto introduttivo del giudizio (nel caso in esame, il giudizio d'appello), l'esito negativo del medesimo procedimento dovuto a circostanze imputabili all'organo ricevente dell'altro Stato.
- La Corte d'appello non avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello, ma avrebbe dovuto assegnare un nuovo termine per la rinnovazione della notificazione.

## **3.2. la notificazione tramite servizi postali**

# Art. 10 conv. Aja

La presente convenzione non è di ostacolo, salvo che lo Stato di destinazione dichiara di opporvisi:

- a) alla facoltà di indirizzare direttamente, tramite posta, gli atti giudiziari alle persone che si trovano all'estero

## Art. 18 reg. 1784

È possibile notificare o comunicare atti giudiziari alle persone presenti in un altro Stato membro direttamente tramite posta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente.

## **2 questioni:**

**1. chi può notificare tramite servizio postale? necessario passaggio all'UNEP o può farlo direttamente l'avvocato?**

# **Giurisprudenza di merito:**

**-Solo organi mittenti art. 3 reg., conseguenza inesistenza notificazione (Trib. Pordenone 164/2025, Trib. Palermo 2819/2024)**

**-anche l'avvocato (Trib. La Spezia 784/2024)**

**-in ogni caso solo nullità (Trib. Siena n. 34/2024)**

## **2. perfezionamento della notificazione**

# **Corte europea di giustizia:**

**Henderson, 2/03/2017 (C-354/15), v.  
anche Catlin Europe, 6/09/2018 (C-  
21/17), Bulgarfrukt, 5/12/2024 (C-  
389/23)**

# **Trib. Milano 65/2024, Corte appello Milano 3212/2024**

- **notifiche postali a.r. a società rumene, recapito atto all'indirizzo, assenza del destinatario, mancato ritiro, compiuta giacenza, notifica perfezionata (sez. un. 2016)**

# **Cass. sez. un. 5419/2016**

**«la notifica è avvenuta regolarmente a mezzo del servizio postale , in osservanza del regolamento CE 1393/2007,tanto è vero che la stessa si è perfezionata per avvenuta giacenza come risulta dalla dicitura "non reclamè" apposta dall'ufficiale postale da cui si evince che era stata accertata la presenza ( ancorchè fittizia in ragione di quanto dianzi detto) all'indirizzo indicato della sede sociale e che la notifica era avvenuta per compiuta giacenza»**

# **Cass. 17123/2025** (domanda revocatoria nei confronti società cipriota)

«Il diritto di difesa della Geofocus Solutions Limited non è stato in alcun modo tutelato, risultando per tabulas dall'esame degli atti processuali e dalle affermazioni della stessa curatela ricorrente che il plico è stato restituito al mittente "non reclamato".

In sostanza, la corte d'appello, ai fini di valutare la regolarità della notifica, non solo non ha potuto verificare che la destinataria fosse effettivamente venuta a conoscenza dell'atto notificando (come richiesto dalla giurisprudenza comunitaria), ma anzi ha acquisito la certezza dell'esatto contrario»